



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 4/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69428** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 22 dicembre 2023, proposto da

P.S., nato a OMISSIS ed ivi residente (cod. fisc. OMISSIS), elettivamente domiciliato - ai fini del presente giudizio - in Bari alla via G. Davanzati Forges n. 6, presso e nello studio degli avv.ti Emilio Solimando (cod. fisc. SLMMLE68B13L049Z), indirizzo di posta elettronica certificata avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e Silvia Solimando (cod. fisc. SLMSLV74C65A662Z), indirizzo di posta elettronica certificata avv.silviasolimando@pec.giuffre.it (fax n. 080/5245695), dai quali è rappresentato e difeso - sia congiuntamente che disgiuntamente - in virtù di mandato reso in calce al ricorso introduttivo

- parte ricorrente -

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)- e Avv. Francesco

Velardi (C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- parte resistente -

- Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza (cod.

fisc. 97420690584) – indirizzo pec:

mininterno.attgiudiziari@pec.interno.it, e Ufficio VII Pensioni e

Previdenza, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in

Roma Piazza del Viminale n. 1, indirizzo pec:

dipps018.1700@pecps.interno.it e, per esso, contro

- Prefettura di Catania – Ufficio Territoriale del Governo (cod. fisc.

80009650872), in persona del Prefetto in carica *pro tempore*, con sede

in Catania alla via Prefettura n. 14, indirizzo pec:

protocollo.prefct@pec.interno.it, entrambi rappresentati e difesi ex

lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

- parte resistente non costituita-

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024, l'avv. Francesco Velardi, assenti parte ricorrente, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Catania come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Il ricorrente, che alla data del 31.12.1995 vantava una anzianità di servizio pari a 11 anni, 11 mesi e 19 giorni, ha evidenziato:

- di essere stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto;
- che al momento del collocamento in congedo, la quota retributiva del trattamento pensionistico è stata quantificata applicando l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota prevista dall'art. 54;
- che la retribuzione pensionabile non teneva, altresì, conto degli aumenti stipendiali disposti, con effetto retroattivo, dal DPR 57 del 20 aprile 2022 per il triennio economico 2019-2021;
- di aver trasmesso in data 03.05.2023, all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di Catania ed all'Amministrazione di appartenenza, a mezzo PEC, apposita istanza/diffida tendente ad ottenere il ricalcolo della pensione con l'applicazione dei sopra descritti benefici;
- di aver ricevuto riscontro in data 8 maggio 2023 ad opera

della sola Prefettura di Catania, la quale informava che era in corso la trattazione delle pratiche di pensione aventi decorrenza 2019, cui avrebbe fatto immediatamente seguito quella relativa agli anni successivi.

Il ricorrente lamenta, in sostanza, che il trattamento pensionistico è stato calcolato senza tener conto dei miglioramenti economici apportati dal D.P.R. n. 57 del 20.04.2022 nonché dall'art. 1, comma 101 della Legge n. 234/2021, in forza del quale è stata estesa espressamente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/73 con aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità assicurativa maturato entro il 31.12.1995.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. P. – già assistente capo della Polizia di Stato cessato dal servizio il 31.01.2020 per limiti di età – ha quindi chiesto di:

A) accertare e dichiarare il diritto del sig. P. S. alla riliquidazione della pensione di vecchiaia di cui è titolare – cat. VOCTPS iscrizione n.OMISSIS – per:

a - 1 ricalcolo della retribuzione pensionabile delle quote A e B in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal DPR n. 57/2022 per il triennio economico 2019 - 2021;

a - 2 applicazione dell'aliquota di rendimento del 2.44% per ciascun anno di contribuzione acquisito sino al 31.12.1995:

B) condannare conseguentemente l'Inps (gestione ex INPDAP), alla rideterminazione della prestazione previdenziale

concessa con atto n. OMISSIS alla decorrenza del 01.02.2020

ed alla successiva scadenza del 01.01.2021, nonché alla

corresponsione delle differenze rateo maturate e a maturarsi,

per i titoli di cui sopra, a decorrere:

- dal 01.02.2020 e dal 01.01.2021 (per i motivi di cui a – 1);

*- dal 01.01.2022 (per il motivo di cui a-2), oltre aumenti
perequativi ed interessi come per legge.*

C) Vinto il compenso del giudizio, da liquidarsi ai sensi del

*D.M. 55/2014 modificato con D.M. 147 del 13.08.2022, con
l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis DM 147/2022.*

*D) Gli avvocati difensori chiedono la distrazione del compenso
il loro favore in quanto anticipatari.*

II. Con memoria di costituzione depositata il 2 dicembre 2024 mediante l'apposita sezione DAeD della piattaforma digitale, si è costituito in giudizio l'INPS che, anzitutto, ha rilevato come il ricorso introduttivo gli sia stato notificato in data 16/07/24. Al riguardo, l'Ente previdenziale ha reso noto che, già in data 12/12/2023, aveva provveduto a riliquidare la pensione del Sig. P. applicando l'aliquota di rendimento del 2,44% per ciascun anno di contribuzione sino al 31/12/1955 e, a riprova, ha allegato determina di riliquidazione pensione e cedolino di applicazione (febbraio 2024).

L'INPS ha, altresì, comunicato che, in data 18/07/2024, a seguito dell'avvenuto inserimento, da parte della Prefettura di Catania, dei nuovi dati retributivi derivanti dai miglioramenti contrattuali

sull'apposita piattaforma applicativa, ha provveduto ad effettuare l'ulteriore riliquidazione che avrebbe trovato applicazione con la rata di ottobre 2024.

L'Istituto Previdenziale ritiene, dunque, di non aver in alcun modo originato la presente controversia e, pertanto, dovrebbe essere tenuto indenne da spese.

L'INPS ha quindi concluso chiedendo: *“Rigettare parzialmente il ricorso nella parte in cui chiede benefici già erogati dall'Ente precedentemente alla notifica dello stesso*

–dichiarare per il resto cessata la materia del contendere con compensazione di spese poiché l'Istituto non ha dato origine alla presente controversia;

– in subordine dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite non avendo l'Istituto dato causa al presente contenzioso.”.

III. Il 6 dicembre 2024 parte ricorrente ha depositato note di udienza con le quali ha dato atto della liquidazione, con il cedolino di ottobre 2024, di quanto richiesto dal ricorrente. Pertanto, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, al contempo, nella richiesta di condanna alle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

IV. Nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2024, in via del tutto preliminare, questo GUP ha rilevato che il Ministero dell'Interno benché abbia chiesto di accedere al Fascicolo digitale non risultava costituito. Parimenti non risultava costituita la Prefettura di

Catania. Al riguardo, questo GUP, ancorché il ricorso sia stato comunque notificato all'Avvocatura dello Stato, ha osservato una difformità inerente all'indirizzo PEC indicato nella relata di notifica alla Prefettura di Catania e quello risultante dalle ricevute prodotte.

In assenza di parte ricorrente, comunque, per esigenze di economia processuale, stante la volontà delle parti costituite di addivenire alla cessazione della materia del contendere, si è proceduto con la trattazione del merito.

L'avv. Velardi, per l'INPS, ha insistito come in atti chiedendo la compensazione delle spese. Pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

V. Parte ricorrente, con la nota del 6 dicembre 2024, ha dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio - tale da determinare il soddisfacimento del diritto azionato - ed ha aderito alla richiesta di parte resistente a che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, parte ricorrente ha, infatti, preso atto del pagamento degli arretrati - ad opera della parte resistente - del diritto del sig. P. alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché dei miglioramenti contrattuali apportati dal D.P.R. n. 57 del 20.04.2022.

VI. Considerato che a tale richiesta ha aderito l'INPS nel corso dell'udienza pubblica, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Sul punto, occorre precisare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

VII. Ai soli fini delle spese legali, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, deve rilevarsi che l'accoglimento sarebbe stato soltanto parziale. Come rilevato dall'INPS, la riliquidazione (ed il conseguente pagamento) con i benefici di cui all'art. 54 era, infatti, già intervenuta (febbraio 2024) ancor prima della instaurazione del contraddittorio con l'Ente previdenziale, derivato dalla notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza n.453 del 14/01/2020 e Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent.43/A/2022). Pertanto, si ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del giorno
19 dicembre 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 dicembre 2024

Pubblicata il 2 gennaio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)